

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 57

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
24 febbraio 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 187/2007 della Commissione, del 23 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 188/2007 della Commissione, del 23 febbraio 2007, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del *Saccharomyces cerevisiae* (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi ⁽¹⁾** 3

★ **Regolamento (CE) n. 189/2007 della Commissione, del 23 febbraio 2007, recante sospensione dell'applicazione dei dazi all'importazione su alcuni quantitativi di zucchero industriale per la campagna di commercializzazione 2006/2007** 6

★ **Regolamento (CE) n. 190/2007 della Commissione, del 23 febbraio 2007, che abroga il regolamento (CE) n. 1819/2004 recante deroga al regolamento (CE) n. 1342/2003 per quanto riguarda il periodo di riflessione per il rilascio di taluni titoli d'esportazione nel settore dei cereali, del riso e dei prodotti derivati dai cereali** 8

Regolamento (CE) n. 191/2007 della Commissione, del 23 febbraio 2007, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (limoni) 9

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2007/132/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 30 gennaio 2007, che estende l'applicazione della decisione 2000/91/CE che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari** 10

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2007/133/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 30 gennaio 2007, che autorizza l'Estonia, la Slovenia, la Svezia e il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto** 12

Commissione

2007/134/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 2 febbraio 2007, che istituisce il Consiglio europeo della ricerca** ⁽¹⁾ 14

2007/135/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2007, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda la modifica dei piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in alcune zone del Land Renania-Palatinato (Germania)** [notificata con il numero C(2007) 527] 20

2007/136/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2007, che stabilisce misure transitorie per l'applicazione alla Bulgaria del sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini previsto dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio** [notificata con il numero C(2007) 533] ⁽¹⁾ 23

2007/137/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2007, che modifica la decisione 2006/805/CE per quanto riguarda le misure di controllo della peste suina classica in Germania** [notificata con il numero C(2007) 535] ⁽¹⁾ 25

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 175/2007 della Commissione, del 22 febbraio 2007, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali (GU L 55 del 23.2.2007) 27

Rettifica del regolamento (CE) n. 177/2007 della Commissione, del 22 febbraio 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (GU L 55 del 23.2.2007) 28

- ★ **Rettifica della decisione 2006/969/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)** (GU L 391 del 30.12.2006) 28



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 187/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 23 febbraio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	124,2
	JO	96,5
	MA	65,2
	TN	148,3
	TR	155,0
	ZZ	117,8
0707 00 05	JO	178,3
	MA	206,0
	TR	175,4
	ZZ	186,6
0709 90 70	MA	41,6
	TR	116,5
	ZZ	79,1
0805 10 20	CU	37,4
	EG	50,1
	IL	57,8
	MA	44,6
	TN	50,5
	TR	65,3
	ZZ	51,0
0805 20 10	IL	105,5
	MA	94,8
	ZZ	100,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	AR	112,1
	IL	71,3
	MA	132,8
	PK	58,0
	TR	68,5
	ZZ	88,5
0805 50 10	EG	63,5
	TR	55,7
	ZZ	59,6
0808 10 80	AR	90,7
	CA	95,4
	CN	95,5
	US	114,8
	ZZ	99,1
0808 20 50	AR	80,9
	CL	78,4
	CN	66,5
	US	96,9
	ZA	108,5
	ZZ	86,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 188/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2007

relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del *Saccharomyces cerevisiae* (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi per l'alimentazione animale siano oggetto di autorizzazione e stabilisce per quali motivi e secondo quali procedure vengono rilasciate tali autorizzazioni.
- (2) Una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato è stata presentata conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti previsti dall'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* (NCYC Sc 47) (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi destinati a capre e pecore da latte, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

- (4) Il metodo di analisi descritto nella domanda di autorizzazione, secondo quanto prescritto dall'articolo 7, para-

grafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1831/2003, riguarda la determinazione della sostanza attiva dell'additivo nel mangime. Il metodo di analisi di cui all'allegato del presente regolamento non va pertanto considerato come un metodo comunitario di analisi a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾.

- (5) L'impiego del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* (NCYC Sc 47) è stato autorizzato per bovini da ingrasso a norma del regolamento (CE) n. 316/2003 della Commissione, del 19 febbraio 2003, concernente l'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali e l'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali ⁽³⁾, per suinetti svezzati ai sensi del regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione, del 16 dicembre 2004, concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali ⁽⁴⁾, per scrofe in conformità del regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi e all'autorizzazione temporanea di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione per animali ⁽⁵⁾, per conigli da ingrasso, conformemente al regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione, del 18 aprile 2005, concernente l'autorizzazione decennale di un coccidiostatico nei mangimi, l'autorizzazione provvisoria di un additivo e l'autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi ⁽⁶⁾, per vacche da latte a norma del regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo alle autorizzazioni provvisorie e permanenti di alcuni additivi nei mangimi nonché all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nei mangimi ⁽⁷⁾, e per agnelli da ingrasso in forza del regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego di *Saccharomyces cerevisiae* (Biosaf SC 47) come additivo per mangimi ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 46 del 20.2.2003, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1980/2005 (GU L 318 del 6.12.2005, pag. 3).

⁽⁵⁾ GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1812/2005 (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 18).

⁽⁶⁾ GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2028/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 26).

⁽⁷⁾ GU L 291 del 5.11.2005, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU L 271 del 30.9.2006, pag. 28.

(6) Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della domanda di autorizzazione per capre e pecore da latte. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») nel parere del 12 luglio 2006 ha concluso che il preparato di *Saccharomyces cerevisiae* (NCYC Sc 47) non ha effetti nocivi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente⁽¹⁾. Essa ha inoltre concluso che il preparato di *Saccharomyces cerevisiae* (NCYC Sc 47) non comporta nessun altro rischio che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, escluderebbe l'autorizzazione. In base al suddetto parere l'impiego di tale preparato può migliorare sensibilmente la resa lattiera delle capre e delle pecore da latte. L'Autorità non ritiene siano necessarie prescrizioni specifiche per un monitoraggio successivo alla commercializzazione. Il parere verifica inoltre la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi in alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La valutazione del preparato mostra che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. L'impiego del preparato va pertanto autorizzato secondo quanto precisato nell'allegato del presente regolamento.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi in merito alla sicurezza e all'efficacia del prodotto «Biosaf Sc 47», un preparato di *Saccharomyces cerevisiae*, come additivo per mangimi destinati ai piccoli ruminanti da latte [adottato il 12 luglio 2006, *The EFSA Journal* (2006) 379, pag. 1].

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Contenuto		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
						CFU/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.									
4b1702	Société Industrielle Lesaffre	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC Sc 47 (Biosaf Sc 47)	Composizione dell'additivo: Preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC Sc 47 contenente almeno 5×10^9 CFU/g Caratterizzazione della sostanza attiva: <i>Saccharomyces cerevisiae</i> NCYC Sc 47 Metodo analitico (1) Metodo delle diluizioni successive con agar all'estratto di lievito cloramfenicolo, basato sul metodo ISO 7954 Reazione a catena della polimerasi (PCR)	Capre da latte e pecore da latte	—	7×10^8	$7,5 \times 10^9$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Dosi raccomandate: — capre da latte: 3×10^9 CFU al giorno per capo — pecore da latte: 2×10^9 CFU al giorno per capo.	16.3.2017

(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici possono essere consultate nel sito del laboratorio comunitario di riferimento. www.immm.jrc.be/html/crffaa/

REGOLAMENTO (CE) N. 189/2007 DELLA COMMISSIONE**del 23 febbraio 2007****recante sospensione dell'applicazione dei dazi all'importazione su alcuni quantitativi di zucchero industriale per la campagna di commercializzazione 2006/2007**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali⁽³⁾, e quindi derogare all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 40, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 40, paragrafo 1, lettera e), punto i),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006, prevede che la Commissione, al fine di garantire l'approvvigionamento necessario per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento, possa sospendere, in tutto o in parte, per determinati quantitativi, l'applicazione dei dazi all'importazione sullo zucchero.

(2) Per garantire l'approvvigionamento necessario per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, è interesse della Comunità sospendere completamente i dazi all'importazione sullo zucchero industriale destinato alla fabbricazione dei suddetti prodotti per la campagna di commercializzazione 2006/2007.

(3) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione⁽²⁾ si applicano fatte salve le condizioni supplementari o le deroghe eventualmente previste da regolamenti settoriali. In particolare, al fine di garantire un approvvigionamento regolare del mercato comunitario, è opportuno mantenere la periodicità di presentazione delle domande prevista dal regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni con-

(4) Per facilitare la gestione e garantire il monitoraggio ed il controllo dei quantitativi importati, il periodo di validità dei titoli di importazione dello zucchero che beneficiano della sospensione dell'applicazione dei dazi all'importazione deve essere limitato alla fine della campagna di commercializzazione 2006/2007 ed il rilascio dei titoli deve essere riservato agli utilizzatori di zucchero industriale. Poiché questi ultimi non operano necessariamente nel commercio con i paesi terzi, occorre derogare all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(5) Ai quantitativi importati nell'ambito del presente regolamento devono essere applicate le disposizioni riguardanti la gestione della materia prima industriale e gli obblighi dei trasformatori contenuti nel regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero⁽⁴⁾.

(6) Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Sospensione dei dazi all'importazione**

1. Per la campagna 2006/2007, l'applicazione dei dazi all'importazione sullo zucchero bianco del codice NC 1701 99 10 è sospesa per un quantitativo di 200 000 tonnellate.

2. Lo zucchero importato nell'ambito del presente regolamento è direttamente utilizzato per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 967/2006.

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).

⁽⁴⁾ GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

*Articolo 2***Titoli di importazione**

1. Salvo disposizioni contrarie previste nel presente regolamento, alle importazioni di zucchero effettuate nell'ambito del medesimo si applicano le norme relative ai titoli di importazione stabilite dal regolamento (CE) n. 950/2006 nonché le norme contenute nel regolamento (CE) n. 1301/2006.

Tuttavia, i titoli di importazione sono validi fino alla fine del secondo mese successivo a quello del loro rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione⁽¹⁾ e al massimo fino al 30 settembre 2007.

2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, la domanda di titolo di importazione per i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, può essere presentata soltanto da un trasformatore ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 967/2006.

3. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, le domande di titoli di importazione sono presentate ogni settimana, dal lunedì al venerdì, a partire dalla data di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 950/2006 e fino ad interruzione del rilascio di titoli, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, del medesimo regolamento. Ogni richiedente può presentare una sola domanda di titolo per settimana.

*Articolo 3***Applicazione del regolamento (CE) n. 967/2006**

Ai quantitativi di zucchero importati nell'ambito del presente regolamento si applicano gli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 967/2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

*Articolo 4***Obblighi del trasformatore**

1. Il trasformatore fornisce la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro, che i quantitativi importati nell'ambito del presente regolamento sono stati utilizzati per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e in conformità del riconoscimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 967/2006. La prova comprende segnatamente l'inserimento nei registri dei quantitativi di prodotti di cui trattasi, effettuato in modo informatizzato nel corso o al termine del processo di fabbricazione.

2. Il trasformatore che alla fine del terzo mese successivo al mese dell'importazione non ha fornito la prova di cui al paragrafo 1 paga, per ogni giorno di ritardo, un importo di cinque euro per tonnellata del quantitativo importato di cui trattasi.

3. Se alla fine del quinto mese successivo al mese dell'importazione il trasformatore non ha fornito la prova di cui al paragrafo 1, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 967/2006 il quantitativo di cui trattasi è considerato dichiarato in eccesso.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 190/2007 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2007

che abroga il regolamento (CE) n. 1819/2004 recante deroga al regolamento (CE) n. 1342/2003 per quanto riguarda il periodo di riflessione per il rilascio di taluni titoli d'esportazione nel settore dei cereali, del riso e dei prodotti derivati dai cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 18,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, dispone che i titoli d'esportazione per i prodotti di cui al suddetto comma siano rilasciati il terzo giorno ferialo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo non sia stata adottata alcuna misura specifica. Il regola-

mento (CE) n. 1819/2004 della Commissione ⁽⁴⁾ ha introdotto una deroga a questa disposizione per tener conto della situazione di approvvigionamento del mercato comunitario dei cereali e del riso per la campagna 2004/2005. In applicazione della suddetta deroga, i titoli in causa sono rilasciati il giorno della presentazione della domanda se l'importo della restituzione è pari a zero.

(2) Poiché le condizioni di mercato che giustificavano tale deroga non sussistono più, il regolamento (CE) n. 1819/2004 deve essere abrogato.

(3) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1819/2004 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 320 del 21.10.2004, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 191/2007 DELLA COMMISSIONE**del 23 febbraio 2007****relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (limoni)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1510/2006 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le limoni, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento

pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le limoni esportate dopo il 23 febbraio 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1510/2006 per le limoni la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 23 febbraio e prima del 1° marzo 2007, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 280 del 12.10.2006, pag. 16.

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2007

che estende l'applicazione della decisione 2000/91/CE che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(2007/132/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettere registrate presso il segretariato generale della Commissione il 22 marzo 2006, la Danimarca e la Svezia hanno chiesto l'autorizzazione a prorogare l'applicazione della deroga loro concessa con la decisione 2000/91/CE del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari ⁽²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽³⁾, con lettera del 4 ottobre 2006,

la Commissione ha informato gli altri Stati membri delle domande presentate dalla Danimarca e dalla Svezia. Con lettera del 5 ottobre 2006, la Commissione ha informato la Danimarca e la Svezia di disporre di tutte le informazioni necessarie alla valutazione delle domande.

- (3) Queste domande riguardano il recupero dell'imposta sul valore aggiunto (di seguito IVA) relativa ai pedaggi per l'utilizzo del collegamento fisso dell'Öresund tra la Danimarca e la Svezia. Conformemente alle norme sulla territorialità, l'IVA sul pedaggio è dovuta in parte alla Danimarca e in parte alla Svezia.
- (4) In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE, nella versione dell'articolo 28 *septies* della stessa direttiva, ai cui sensi un soggetto passivo deve esercitare il suo diritto alla deduzione o al rimborso nello Stato membro nel quale è stata assolta l'IVA, le autorità svedesi e danesi sono state autorizzate fino al 31 dicembre 2006 ad applicare una misura particolare che permette ai soggetti passivi di rivolgersi ad un'unica amministrazione per il recupero dell'IVA.
- (5) Poiché non è stato possibile adottare nuove norme ai sensi della proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime del diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto sulla base dell'articolo 17, paragrafo 6, primo comma della direttiva 77/388/CEE, e considerato che gli elementi di fatto e di diritto che hanno giustificato tale autorizzazione rilasciata con decisione 2000/91/CE non sono cambiati, occorre prorogare detta autorizzazione.

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).

⁽²⁾ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 38. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/65/CE (GU L 25 del 30.1.2003, pag. 40).

⁽³⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129).

(6) La direttiva 77/388/CEE è stata rifiuta e abrogata dalla direttiva 2006/112/CE. I riferimenti alle disposizioni della prima direttiva si intendono effettuati alla seconda.

«Articolo 2

La presente autorizzazione scade il 31 dicembre 2013.»

(7) La deroga non ha un'incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(8) Data l'urgenza della questione, per evitare un vuoto legislativo, è essenziale prevedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

Articolo 3

Il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2007.

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 2000/91/CE è sostituito dal seguente:

Per il Consiglio

Il presidente

P. STEINBRÜCK

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2007

che autorizza l'Estonia, la Slovenia, la Svezia e il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2007/133/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 27 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽²⁾, il Regno Unito è stato autorizzato con decisione 97/375/CE ⁽³⁾ ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 17, paragrafo 1, di detta direttiva anche al fine del funzionamento di un regime facoltativo che prevede la contabilizzazione dell'imposta sulla base delle entrate e delle uscite di cassa (contabilità per cassa) a rinviare il diritto alla detrazione dell'IVA a monte da parte dei soggetti passivi che contabilizzano l'IVA a valle al momento dell'incasso del prezzo dal cliente a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino, della suddetta direttiva, fino al momento in cui l'IVA a monte viene pagata al fornitore.
- (2) Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 26 gennaio 2006, il Regno Unito ha chiesto una proroga di tre anni della suddetta deroga. Esso inoltre ha chiesto di aumentare il massimale relativo al volume d'affari per il regime semplificato di contabilità per cassa da 660 000 GBP a 1 350 000 GBP.
- (3) Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 31 agosto 2006, l'Estonia ha chiesto una deroga all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva

77/388/CEE per consentire che l'IVA diventi detraibile da parte del soggetto passivo quando viene pagato il fornitore. Tale rinvio della detrazione si applicherà soltanto nel quadro di un regime semplificato di contabilità per cassa in base al quale i soggetti passivi contabilizzano l'IVA a valle al momento dell'incasso del prezzo dal cliente, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino, della suddetta direttiva. L'Estonia ha chiesto che il regime di contabilità per cassa sia limitato ai soggetti passivi classificati dal diritto estone come imprese individuali.

- (4) Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 27 giugno 2006, la Slovenia ha chiesto una deroga all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE per consentire che l'IVA diventi detraibile da parte del soggetto passivo quando viene pagato il fornitore. Tale rinvio della detrazione si applicherà soltanto nel quadro di un regime semplificato di contabilità per cassa in base al quale i soggetti passivi contabilizzano l'IVA a valle al momento dell'incasso del prezzo dal cliente, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino, della suddetta direttiva. La Slovenia ha chiesto che il massimale del volume d'affari per il regime semplificato di contabilità per cassa sia fissato a 208 646 EUR.
- (5) Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 6 aprile 2006, la Svezia ha chiesto una deroga all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE per consentire che l'IVA diventi detraibile da parte del soggetto passivo quando viene pagato il fornitore. Tale rinvio della detrazione si applicherà soltanto nel quadro di un regime semplificato di contabilità per cassa in base al quale i soggetti passivi contabilizzano l'IVA a valle al momento dell'incasso del prezzo dal cliente, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, secondo trattino, della suddetta direttiva. La Svezia ha chiesto che il massimale del volume d'affari per il regime semplificato di contabilità per cassa sia fissato a 3 000 000 di SEK.
- (6) In conformità all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri con lettera datata 6 ottobre 2006 della richiesta presentata dall'Estonia, con lettera datata 6 ottobre 2006 della richiesta presentata dalla Slovenia, con lettera datata 4 ottobre 2006 della richiesta presentata dalla Svezia e con lettera datata 6 ottobre 2006 della richiesta presentata dal Regno Unito. La Commissione ha inoltre notificato con lettera datata 6 ottobre 2006 alla Svezia e con lettere datate 9 ottobre 2006 a Estonia, Slovenia e Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per valutare la richiesta.

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).

⁽²⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129).

⁽³⁾ GU L 158 del 17.6.1997, pag. 43. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/909/CE (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 49).

- (7) La direttiva 77/388/CEE è stata rifiuta e abrogata dalla direttiva 2006/112/CE. I riferimenti alle disposizioni della prima direttiva si intendono effettuati alla seconda.
- (8) Il regime di contabilità per cassa costituisce una misura di semplificazione per le piccole e medie imprese. Nel Regno Unito, l'aumento del massimale consentirà ad un numero più elevato di imprese di optare per il regime. In particolare, con l'aumento richiesto il regime sarebbe potenzialmente esteso ad altre 57 000 imprese. In Estonia la deroga chiesta consentirà il ricorso al regime a 5 700 imprese. In Slovenia potranno optare per il regime 62 000 imprese e in Svezia esso sarà accessibile a 630 000 imprese.
- (9) Le deroghe chieste da Estonia, Slovenia, Svezia e Regno Unito possono essere accettate tenuto conto della percentuale di imprese ammissibili che potrebbero optare per il regime semplificato e della sua durata limitata.
- (10) Poiché i soggetti passivi che hanno fruito del regime facoltativo nel passato dovrebbero poterne continuare la fruizione senza interruzione, l'autorizzazione concessa al Regno Unito dovrebbe applicarsi dalla data di scadenza della decisione 97/375/CE. Inoltre, poiché ciò consentirebbe ad altri soggetti passivi di fruire del regime dall'inizio del loro esercizio contabile, gli Stati membri interessati dovrebbero essere autorizzati a mettere a disposizione il regime a decorrere dal 1° gennaio 2007.
- (11) La deroga in questione non incide sull'importo complessivo delle entrate fiscali degli Stati membri riscosse allo stadio del consumo finale e pertanto non ha effetti negativi sulle risorse proprie delle Comunità europee derivanti dall'IVA.
- (12) Data l'urgenza della questione, per evitare un vuoto legislativo, è essenziale prevedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia, la Slovenia, la Svezia e il Regno Unito sono autorizzati a rinviare il diritto alla detrazione dell'imposta a monte da parte dei soggetti passivi di cui al secondo comma fino al pagamento della stessa al fornitore.

Sono interessati i soggetti passivi che si avvalgono di un regime in base al quale contabilizzano l'IVA a valle all'incasso del prezzo dal cliente. Essi devono avere un volume d'affari non superiore a 208 646 EUR per la Slovenia, a 3 000 000 SEK per la Svezia e a 1 350 000 GBP per il Regno Unito, mentre per l'Estonia devono essere registrati come impresa individuale.

Articolo 2

La decisione 97/375/CE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007 e scade il 31 dicembre 2009.

Articolo 4

La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
P. STEINBRÜCK

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2007

che istituisce il Consiglio europeo della ricerca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/134/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 2 e 3,

vista la decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Idee» recante attuazione del Settimo programma quadro (2007-2013) di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del settimo programma quadro, il programma specifico «Idee» mira a sostenere la ricerca di frontiera svolta su iniziativa dei ricercatori in tutti i settori scientifici, tecnici e accademici su temi scelti dai ricercatori stessi.

(2) La decisione 2006/972/CE dispone che la Commissione istituisca un Consiglio europeo della ricerca («CER») quale strumento per la realizzazione del programma specifico «Idee».

(3) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 2006/972/CE, il Consiglio europeo della ricerca deve essere composto da un consiglio scientifico indipendente («il consiglio scientifico»), assistito da una specifica struttura esecutiva.

(4) Il consiglio scientifico deve essere composto da scienziati, ingegneri e studiosi di chiara fama, nominati dalla Commissione, che operano a titolo personale e in tutta indipendenza. Esso deve operare conformemente al mandato di cui all'articolo 5 della decisione 2006/972/CE e nell'esclusivo interesse del conseguimento degli obiettivi scientifici, tecnologici e accademici del programma specifico «Idee».

(5) Il consiglio scientifico deve nominare in piena indipendenza un segretario generale che opera sotto la sua autorità. Tra l'altro, il segretario generale assiste il consiglio scientifico nell'assicurare l'effettivo collegamento con la struttura esecutiva specifica e con la Commissione, e nel monitorare l'effettiva realizzazione della sua strategia e delle sue posizioni da parte della struttura esecutiva specifica.

(6) Il consiglio scientifico deve operare nel rispetto dei principi di eccellenza scientifica, autonomia, efficienza e trasparenza. La Commissione deve agire come garante dell'autonomia e dell'integrità del consiglio scientifico e assicurarne il corretto funzionamento.

(7) Devono essere fissate norme per la divulgazione delle informazioni da parte dei membri del consiglio scientifico, fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza allegare al regolamento interno della Commissione con la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom ⁽³⁾.

(8) Il trattamento dei dati personali dei membri del consiglio scientifico deve essere disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 243.

⁽³⁾ GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

⁽⁴⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- (9) Per la scelta dei membri fondatori del consiglio scientifico è stato istituito un comitato indipendente di esperti di alto livello. A seguito di ampie consultazioni nell'ambito della comunità scientifica e accademica, il comitato ha formulato raccomandazioni in primo luogo sui fattori e sui criteri per la scelta dei membri del consiglio scientifico e in secondo luogo sui membri fondatori stessi.
- (10) È opportuno istituire, come struttura esterna, una struttura esecutiva specifica nella forma di un'agenzia esecutiva da istituirsi con atto separato conformemente al regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ⁽¹⁾.
- (11) In attesa che l'agenzia esecutiva venga istituita e divenga operativa, le relative funzioni esecutive devono essere svolte da uno specifico servizio della Commissione.
- (12) Si terrà conto dell'impatto della presente decisione in termini di bilancio nella decisione di finanziamento nell'ambito del programma specifico «Idee» e nella scheda finanziaria legislativa della proposta della Commissione concernente la struttura esterna,

DECIDE:

CAPO 1

CONSIGLIO EUROPEO DELLA RICERCA

Articolo 1

Istituzione

Viene istituito il Consiglio europeo della ricerca per il periodo che va dalla data di entrata in vigore della presente decisione al 31 dicembre 2013 per l'attuazione del programma specifico «Idee». Esso è composto da un consiglio scientifico e da una specifica struttura esecutiva, conformemente a quanto stabilito di seguito.

CAPO 2

CONSIGLIO SCIENTIFICO

Articolo 2

Istituzione

Viene istituito il consiglio scientifico.

Articolo 3

Funzioni

1. Al consiglio scientifico vengono affidate le funzioni di cui all'articolo 5 della decisione 2006/972/CE.

⁽¹⁾ GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

2. Il consiglio scientifico, tra l'altro, fissa la strategia scientifica generale, ha pieno potere sulle decisioni relative alle tipologie di ricerca da finanziare (conformemente all'articolo 6, paragrafo 6, della decisione 2006/972/CE) e agisce da garante della qualità delle attività sotto il profilo scientifico. Tra le funzioni assegnategli rientrano, in particolare, l'elaborazione del programma di lavoro annuale, l'istituzione di una procedura per la valutazione *inter pares*, nonché il monitoraggio e il controllo di qualità dell'attuazione del programma specifico «Idee», fatta salva la responsabilità della Commissione.

Articolo 4

Membri

1. Il consiglio scientifico è composto di un massimo di 22 membri.
2. Il consiglio scientifico è composto da rappresentanti di chiara fama della comunità scientifica europea dotati delle competenze necessarie, in modo da assicurare la diversità delle aree di ricerca, che agiscono a titolo personale, indipendentemente da interessi politici o di altra natura.
3. Vengono nominati i membri fondatori del consiglio scientifico, scelti sulla base dei fattori e dei criteri di cui all'allegato I, e i cui nominativi sono elencati all'allegato II.
4. I futuri membri sono nominati dalla Commissione sulla base dei fattori e dei criteri di cui all'allegato I e a seguito di una procedura di selezione indipendente e trasparente, concordata con il consiglio scientifico, che prevede tra l'altro la consultazione della comunità scientifica e una relazione al Parlamento e al Consiglio. La nomina dei futuri membri verrà pubblicata conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.
5. I membri assolvono le loro funzioni indipendentemente da ogni influenza esterna. Informano tempestivamente la Commissione di ogni conflitto di interesse che potrebbe compromettere la loro oggettività.
6. I membri vengono nominati per un periodo di quattro anni, rinnovabile una volta in base ad un sistema di rotazione che assicuri la continuità del lavoro del consiglio scientifico. Tuttavia, per consentire la rotazione progressiva dei membri, un membro può essere nominato per un periodo inferiore al periodo massimo. I membri restano in carica fino alla loro sostituzione o alla scadenza del loro mandato.
7. In caso di dimissioni di un membro o alla scadenza di un periodo non rinnovabile, la Commissione nomina un nuovo membro.
8. In circostanze eccezionali, al fine di preservare l'integrità e/o la continuità del consiglio scientifico, la Commissione può di propria iniziativa porre termine al mandato di un membro.

9. I membri del consiglio scientifico non ricevono una remunerazione per le funzioni svolte.

Articolo 5

Principi e metodi

1. Il consiglio scientifico opera in piena indipendenza e autonomia.

2. Se del caso, il consiglio scientifico si consulta con la comunità scientifica, tecnica e accademica.

3. Il consiglio scientifico opera esclusivamente nell'interesse del conseguimento degli obiettivi scientifici, tecnici e accademici del programma speciale «Idee». Agisce con integrità e probità, e assolve le proprie funzioni con efficienza e nella più grande trasparenza.

4. Il consiglio scientifico risponde alla Commissione, mantiene con essa e con la struttura esecutiva specifica un costante e stretto collegamento, e mette in atto i meccanismi necessari allo scopo.

5. Le informazioni ottenute nell'assolvimento delle proprie funzioni non sono divulgate se, a parere della Commissione o del presidente del consiglio scientifico, dette informazioni si riferiscono a questioni riservate.

6. La Commissione fornisce le informazioni e l'assistenza necessari per i lavori del consiglio scientifico, consentendogli di operare in condizioni di autonomia e di indipendenza.

7. Il consiglio scientifico riferisce regolarmente alla Commissione e fornisce le informazioni e l'assistenza necessarie all'esecuzione dei compiti obbligatori in materia di relazioni (relazione annuale, relazione annuale di attività) della Commissione.

Articolo 6

Funzionamento

1. Il consiglio scientifico elegge tra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti, che, conformemente al suo regolamento interno, lo rappresentano, lo guidano e lo assistono nell'organizzazione dei lavori, ivi compresa la preparazione dell'ordine del giorno e della documentazione delle riunioni.

2. Il presidente e i vicepresidenti del consiglio scientifico possono altresì ricoprire la carica rispettivamente di presidente e di vicepresidente del Consiglio europeo della ricerca.

3. Il consiglio scientifico adotta il suo regolamento interno, che comprende disposizioni dettagliate per le elezioni di cui al paragrafo 1, nonché un codice di condotta per la disciplina di potenziali conflitti di interesse.

4. Il consiglio scientifico si riunisce in plenaria con la frequenza richiesta dai suoi lavori.

5. Il presidente del consiglio scientifico può decidere di convocare riunioni ristrette.

Articolo 7

Il segretario generale del Consiglio europeo della ricerca

1. Il consiglio scientifico nomina in piena indipendenza un segretario generale che opera sotto la sua autorità. Tra l'altro, il segretario generale assiste il consiglio scientifico nell'assicurare il collegamento effettivo con la Commissione e con la struttura esecutiva specifica.

2. Le funzioni del segretario generale sono definite dal consiglio scientifico. Tra le funzioni rientrano il monitoraggio dell'effettiva attuazione della strategia e delle posizioni adottate dal consiglio scientifico da parte della struttura esecutiva specifica.

3. Il sostegno necessario per l'istituzione e le attività del segretario generale è garantito dal programma specifico «Idee».

4. Il mandato del segretario generale non può superare un periodo di 30 mesi, rinnovabile una volta.

Articolo 8

Spese per le riunioni

1. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, se del caso, le spese di soggiorno dei membri del consiglio scientifico necessarie per svolgere le loro attività, conformemente alle norme della Commissione in materia di rimborso delle spese degli esperti esterni. Previa autorizzazione, la Commissione può coprire altresì le spese di viaggio e di soggiorno in connessione con altre riunioni necessarie per lo svolgimento dei lavori del consiglio scientifico; ciò si applica alle riunioni tra i membri del consiglio scientifico e gli esperti esterni e le parti interessate.

2. Le spese per le riunioni sono rimborsate sulla base della richiesta annuale del consiglio scientifico, fatta salva la responsabilità della Commissione.

CAPO 3

Articolo 9

Struttura esecutiva specifica

La struttura esecutiva specifica è istituita sotto forma di una struttura esterna. In attesa che la struttura esterna venga istituita e divenga operativa, le relative funzioni esecutive vengono svolte da uno specifico servizio della Commissione.

CAPO 4

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2007.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Fattori e criteri per la scelta dei membri del consiglio scientifico.

La composizione del consiglio scientifico deve esprimere la capacità del consiglio di esercitare una leadership scientifica, con autorevolezza e in piena indipendenza, combinando saggezza e esperienza con lungimiranza e immaginazione. La credibilità del consiglio scientifico risiede nell'equilibrio delle qualità degli uomini e delle donne che lo compongono, i quali collettivamente devono riflettere tutta la varietà della comunità della ricerca europea. I membri del consiglio scientifico devono godere individualmente di indiscussa reputazione come leader della ricerca e per la loro indipendenza e il loro impegno nella ricerca. In generale devono essere ricercatori in attività o che hanno cessato da poco il lavoro di ricerca, o essere personalità che hanno esercitato una leadership scientifica a livello europeo o mondiale. Occorre altresì tener conto dei leader più giovani della prossima generazione.

I membri devono riflettere l'ampia gamma di discipline di ricerca, comprendendo le scienze esatte e l'ingegneria, nonché le scienze sociali e umane. Tuttavia, non devono essere considerati i rappresentanti di una disciplina o di una particolare linea di ricerca ed essi stessi non devono considerarsi come tali; devono avere una visione ampia che rifletta collettivamente la comprensione degli sviluppi importanti nel settore della ricerca, ivi compresa la ricerca interdisciplinare e multidisciplinare, e le esigenze della ricerca a livello europeo.

Oltre alla loro comprovata reputazione di scienziati e ricercatori, collettivamente i membri devono contribuire con un'ampia gamma di esperienze, acquisite non solo in Europa ma anche in altre parti del mondo dove si svolge un'intensa attività di ricerca. Tra queste potrebbe figurare l'esperienza in settori quali il sostegno e la promozione della ricerca di base, l'organizzazione e la gestione della ricerca e del trasferimento delle conoscenze nelle università, nelle accademie, nelle imprese, la conoscenza delle attività di ricerca nazionali e internazionali, dei pertinenti programmi di finanziamento della ricerca e del più ampio contesto politico in cui si inserisce il Consiglio europeo della ricerca.

I membri devono riflettere le varie componenti della comunità della ricerca e la gamma di istituzioni scientifiche che effettuano ricerca; vi devono figurare, ad esempio, persone con esperienza nelle università, negli istituti di ricerca, nelle accademie, negli organismi di finanziamento, nella ricerca per le imprese. Tra i membri devono figurare persone che hanno maturato la loro esperienza in più di un paese, e alcuni dovrebbero essere scelti dalla comunità scientifica esterna all'Europa.

ALLEGATO II

Elenco dei 22 membri fondatori del consiglio scientifico

Dott. Claudio BORDIGNON, Istituto scientifico universitario San Raffaele, Milano

Prof. Manuel CASTELLS, Università libera della Catalogna

Prof. Paul J. CRUTZEN, Istituto Max Planck per la chimica, Magonza

Prof. Mathias DEWATRIPONT, Università libera di Bruxelles

Dott. Daniel ESTEVE, CEA Saclay

Prof. Pavel EXNER, Istituto Doppler, Praga

Prof. Hans-Joachim FREUND, Istituto Fritz-Haber, Berlino

Prof. Wendy HALL, Università di Southampton

Prof. Carl-Henrik HELDIN, Istituto Ludwig per la ricerca sul cancro

Prof. Fotis C. KAFATOS, Imperial College, Londra

Prof. Michal KLEIBER, Accademia polacca delle scienze

Prof. Norbert KROO, Accademia ungherese delle scienze

Prof. Maria Teresa V.T. LAGO, Università di Oporto

Dott. Oscar MARIN PARRA, Istituto per le neuroscienze di Alicante

Prof. Lord MAY, Università di Oxford

Prof. Helga NOWOTNY, Wissenschaftszentrum, Vienna

Prof. Christiane NÜSSLEIN-VOLHARD, Istituto Max-Planck per la biologia dello sviluppo, Tubinga

Prof. Leena PELTONEN-PALOTIE, Università di Helsinki e Istituto nazionale per la sanità pubblica

Prof. Alain PEYRAUBE, CNRS, Parigi

Dott. Jens R. ROSTRUP-NIELSEN, Haldor Topsøe A/S

Prof. Salvatore SETTIS, Scuola Normale Superiore, Pisa

Prof. Rolf M. ZINKERNAGEL, Università di Zurigo.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2007

che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda la modifica dei piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in alcune zone del Land Renania-Palatinato (Germania)

[notificata con il numero C(2007) 527]

(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)

(2007/135/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, e l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/135/CE della Commissione, del 27 febbraio 2003, che approva i piani per l'eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in Germania, negli Stati federali della Bassa Sassonia, della Renania settentrionale-Vestfalia, della Renania-Palatinato e della Saar ⁽²⁾, è uno dei numerosi provvedimenti adottati contro la peste suina classica.
- (2) Le autorità tedesche hanno informato la Commissione della recente evoluzione della malattia nei suini selvatici in alcune zone della Renania-Palatinato confinanti con la Renania settentrionale-Vestfalia.
- (3) Le autorità tedesche e francesi hanno informato la Commissione della recente evoluzione della malattia nei suini selvatici in alcune zone della Renania-Palatinato e in zone confinanti della Francia.
- (4) Queste informazioni indicano che la peste suina classica nei suini selvatici è stata eradicata con successo in alcune

zone del territorio tedesco e che non è più necessario effettuare la vaccinazione dei suini selvatici e applicare il piano di eradicazione in tali zone.

- (5) La decisione 2003/135/CE va pertanto modificata di conseguenza.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2003/135/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

⁽²⁾ GU L 53 del 28.2.2003, pag. 47. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/285/CE (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 51).

ALLEGATO

«ALLEGATO

1. ZONE IN CUI SONO ATTUATI PIANI DI ERADICAZIONE

A. Nel Land della Renania-Palatinato

1. Nella parte "Eifel":

- a) nel distretto di Ahrweiler: i comuni di Adenau e Altenahr;
- b) nel distretto di Daun: i comuni di Obere Kyll e Hillesheim, nel comune di Daun le località di Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler e Kirchweiler, nel comune di Kelberg le località di Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath e Welcherath, nel comune di Gerolstein le località di Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm e Rockeskyll e la città di Gerolstein;
- c) nel distretto di Bitburg-Prüm: nel comune di Prüm le località di Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim e Weinsheim.

2. Nella parte "Palatinato":

- a) la città di Pirmasens;
- b) nel distretto di Südwestpfalz: i comuni di Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner Felsenland, Hauenstein senza l'enclave di Wilgartswiesen, le località di Herschberg, Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben, Waldfischbach-Burgalben;
- c) nel distretto di Südliche Weinstraße: le località di Annweiler am Trifels senza enclave, l'enclave sudoccidentale di Landau in der Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klängenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, Dörrenbach, Oberrotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau in der Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach, Waldrohrbach.

B. Nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia

- a) la città di Aachen: a sud delle autostrade A4 e A544 e della strada federale B1;
- b) la città di Bonn: a sud della strada federale 56 e dell'autostrada A565 (da Bonn-Endenich a Bonn-Poppelsdorf) e a sud ovest della strada federale 9;
- c) nel distretto di Aachen: le città di Monschau e Stolberg, i comuni di Simmerath e Roetgen;
- d) nel distretto di Düren: le città di Heimbach e Nideggen, i comuni di Hürtgenwald e Langerwehe;
- e) nel distretto di Euskirchen: le città di Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden e le località di Billig, Euenheim, Euskirchen, Flammersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (nella città di Euskirchen), i comuni di Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall e Nettersheim;
- f) nel distretto di Rhein-Sieg: le città di Meckenheim e Rheinbach, il comune di Wachtberg, le località di Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (nel comune di Alfter) e le località di Buschhoven, Morenhoven, Miel e Odendorf (nel comune di Swisttal).

2. ZONE IN CUI SI EFFETTUA LA VACCINAZIONE DI EMERGENZA

A. Nel Land della Renania-Palatinato

1. Nella parte "Eifel":
 - a) nel distretto di Ahrweiler: i comuni di Adenau e Altenahr;
 - b) nel distretto di Daun: i comuni di Obere Kyll e Hillesheim, nel comune di Daun le località di Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler e Kirchweiler, nel comune di Kelberg le località di Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath e Welcherath, nel comune di Gerolstein le località di Berlingen, Dupbach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm e Rockeskyll e la città di Gerolstein;
 - c) nel distretto di Bitburg-Prüm: nel comune di Prüm le località di Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim e Weinsheim.
2. Nella parte "Palatinato":
 - a) la città di Pirmasens;
 - b) nel distretto di Südwestpfalz: i comuni di Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner Felsenland, Hauenstein senza l'enclave di Wilgartswiesen, le località di Herschberg, Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben, Waldfishbach-Burgalben;
 - c) nel distretto di Südliche Weinstraße: le località di Annweiler am Trifels senza enclave, l'enclave sudoccidentale di Landau in der Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klängenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, Dörrenbach, Oberrotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau in der Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach, Waldrohrbach.

B. Nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia

- a) la città di Aachen: a sud delle autostrade A4, A544 e della strada federale B1;
- b) la città di Bonn: a sud della strada federale 56 e dell'autostrada A565 (da Bonn-Endenich a Bonn-Poppelsdorf) e a sud ovest della strada federale 9;
- c) nel distretto di Aachen: le città di Monschau e Stolberg, i comuni di Simmerath e Roetgen;
- d) nel distretto di Düren: le città di Heimbach e Nideggen, i comuni di Hürtgenwald e Langerwehe;
- e) nel distretto di Euskirchen: le città di Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden e le località di Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (nella città di Euskirchen), i comuni di Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall e Nettersheim;
- f) nel distretto di Rhein-Sieg: le città di Meckenheim e Rheinbach, il comune di Wachtberg, le località di Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (nel comune di Alfter) e le località di Buschhoven, Morenhoven, Miel e Odendorf (nel comune di Swisttal).»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2007

che stabilisce misure transitorie per l'applicazione alla Bulgaria del sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini previsto dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 533]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/136/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE⁽¹⁾, definisce le regole per la creazione di sistemi di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini. Tale regolamento dispone che tutti gli animali nati in Bulgaria dopo il 1° gennaio 2007 devono essere identificati, entro un termine che non deve superare i sei mesi e in ogni caso prima di lasciare l'azienda in cui sono nati, mediante un marchio auricolare e un secondo mezzo di identificazione recante lo stesso codice individuale del marchio auricolare.
- (2) La Bulgaria ha aderito alla Comunità il 1° gennaio 2007. Con lettera datata 17 novembre 2006, questo paese ha richiesto di beneficiare di misure transitorie per l'identificazione degli ovini e dei caprini durante un periodo di un anno nel corso del quale gli animali sarebbero identificati unicamente mediante il marchio auricolare, ad eccezione di quelli che sono oggetto di scambi intracomunitari o destinati all'esportazione verso paesi terzi. L'identificazione di questi ultimi si effettuerebbe conformemente alle norme comunitarie, con la sola differenza che i mezzi di identificazione previsti dal regolamento (CE) n. 21/2004 potrebbero essere applicati in un'azienda diversa dall'azienda di nascita di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (3) Al fine di facilitare la transizione dal regime in vigore in Bulgaria al regime risultante dall'applicazione del regola-

mento (CE) n. 21/2004, è opportuno adottare misure transitorie per l'identificazione degli ovini e dei caprini in Bulgaria.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare a la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Oggetto**

La presente decisione si applica agli animali delle specie ovina e caprina tenuti in aziende situate in Bulgaria («gli animali»).

*Articolo 2***Identificazione degli animali in Bulgaria**

Tutti gli animali di un'azienda sono identificati almeno mediante un marchio auricolare unico recante un codice individuale attribuito a ciascun animale conformemente alle regole nazionali, prima che l'animale lasci l'azienda nella quale è nato o entro un termine di nove mesi a decorrere dalla sua nascita se quest'ultimo termine è più breve.

*Articolo 3***Identificazione degli animali destinati a scambi intracomunitari o all'esportazione verso paesi terzi**

Tutti gli animali destinati a scambi intracomunitari o all'esportazione verso paesi terzi sono identificati conformemente alle relative disposizioni del regolamento (CE) n. 21/2004, ove applicabili, oltre al marchio auricolare apposto in applicazione dell'articolo 2 della presente decisione.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 21/2004, i mezzi di identificazione menzionati in tale articolo possono essere applicati nell'azienda d'origine, così come definita all'articolo 2, lettera b), punto 8, della direttiva 91/68/CEE del Consiglio⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

*Articolo 4***Requisiti riguardanti il documento di trasporto**

Il documento di trasporto, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 21/2004 contiene i codici individuali attribuiti a ciascun animale in applicazione degli articoli 2 e 3 della presente decisione.

*Articolo 5***Applicabilità**

La presente decisione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto di adesione e fino al 31 dicembre 2007.

*Articolo 6***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 23 febbraio 2007****che modifica la decisione 2006/805/CE per quanto riguarda le misure di controllo della peste suina classica in Germania***[notificata con il numero C(2007) 535]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2007/137/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/805/CE della Commissione, del 24 novembre 2006, recante misure protettive contro la peste suina classica in taluni Stati membri ⁽³⁾ è stata adottata in seguito all'emergenza della peste suina classica in tali Stati membri. Tale decisione ha stabilito determinati provvedimenti di controllo supplementari per tale malattia, in tali Stati membri.
- (2) La Germania ha informato la Commissione che la situazione sanitaria in talune aree della Renania-Palatinato è migliorata in modo significativo. Le misure adottate per

tali zone a norma della decisione 2006/805/CE dovrebbero pertanto cessare di essere applicabili.

(3) Occorre pertanto modificare la decisione 2006/805/CE.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/805/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2007.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

⁽²⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

⁽³⁾ GU L 329 del 25.11.2006, pag. 67.

ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE I

1. **Germania**

A. Renania-Palatinato

- a) circoscrizione di Ahrweiler: i comuni di Adenau e Ahrweiler;
- b) circoscrizione di Daun: i comuni di Obere Kyll e Hillesheim, nel comune di Daun le località di Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler e Kirchweiler, nel comune di Kelberg le località di Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath e Welcherath, nel comune di Gerolstein le località di Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm e Rockeskyll e la città di Gerolstein;
- c) circoscrizione di Bitburg-Prüm: nel comune di Prüm le località di Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim e Weinsheim.

B. Renania Settentrionale-Westfalia

- a) circoscrizione di Euskirchen: le città di Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden, le località di Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen (nella città di Euskirchen) e i comuni di Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall e Nettersheim;
- b) circoscrizione Rhein-Sieg: le città di Meckenheim e Rheinbach, il comune di Wachtberg, le località di Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (nel comune di Alfter) e le località Buschhoven, Morenhoven, Miel e Odendorf (nel comune di Swisttal);
- c) città di Aachen: a sud delle autostrade A4, A544 e della strada federale B1;
- d) città di Bonn: a sud della strada federale 56 e dell'autostrada A565 (Bonn-Endenich a Bonn-Poppelsdorf) e a sud ovest della strada federale 9;
- e) circoscrizione di Aachen: le città di Monschau e Stolberg, i comuni di Simmerath e Roetgen;
- f) circoscrizione di Düren: le città di Heimbach e Nideggen, i comuni di Hürtgenwald e Langerwehe.

2. **Francia**

Il territorio dei dipartimenti Bas-Rhin e Moselle ad ovest del Reno e del canale Reno-Marna, a nord dell'autostrada A4, ad est del fiume Sarre e a sud del confine con la Germania e i comuni di Holtzheim, Lingolsheim e Eckbolsheim.

PARTE II

1. **Slovacchia**

Il territorio del District Veterinary and Food Administrations (DVFA) di Trenčín (compresi i distretti di Trenčín e Bánovce nad Bebravou), Prievidza (compresi i distretti di Prievidza e Partizánske), Púchov (compreso solo il distretto di Ilava), Žiar nad Hronom (compresi i distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica), Zvolen (compresi i distretti di Zvolen, Krupina e Detva), Lučenec (compresi i distretti di Lučenec e Poltár) e Veľký Krtíš.

PARTE III

1. **Bulgaria**

L'intero territorio.»

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 175/2007 della Commissione, del 22 febbraio 2007, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 55 del 23 febbraio 2007)*

A pagina 12, l'allegato va letto come segue:

«ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 23 febbraio 2007 ^(a)

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg sostanza secca	18,13
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	18,13
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,1813
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	18,13
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,1813
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,1813
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,1813 ⁽¹⁾
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	18,13
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,1813

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00: tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Città del Vaticano), Liechtenstein, Comuni di Livigno e Campione d'Italia, Heligoland, Groenlandia, Isole FaerØer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

^(a) Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

⁽¹⁾ L'importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).»

Rettifica del regolamento (CE) n. 177/2007 della Commissione, del 22 febbraio 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 55 del 23 febbraio 2007)

A pagina 16, nell'allegato, seconda colonna «Destinazione», in tutta la tabella:

anziché: «C13»,

leggi: «C10».

Rettifica della decisione 2006/969/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 391 del 30 dicembre 2006)

La pubblicazione della decisione 2006/969/CE è annullata.

La pubblicazione del testo stesso come «decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)», nella GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60, rimane valida.

[Per motivi tecnici quest'ultimo regolamento è stato ripubblicato nella GU L 54 del 22.2.2007, pag. 21.]
